

*Direzione Sanità e Welfare*

***Settore Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare***

*sanita.pubblica@regione.piemonte.it*

*prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it*

Il Dirigente

Torino (\*)

Protocollo (\*) /A1409C

(\*) "metadati riportati nella segnatura  
informatica di protocollo"

Classificazione: 14/140/10/3/149/2017C

Al Servizio Veterinario della ASL di Alessandria  
Aree A, B e C

Alla Provincia di Alessandria

[protocollo.generale@cert.provincia.alessandria.it](mailto:protocollo.generale@cert.provincia.alessandria.it)

Al Comando Regione Carabinieri Forestale di  
Alessandria

[fa143333@pec.carabinieri.it](mailto:fa143333@pec.carabinieri.it)

Al Commissario Straordinario per la PSA

[dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it)

E.p.c. Al Vicepresidente della Regione Piemonte

Dott. Fabio Carosso

[vicepresidenza@cert.regione.piemonte.it](mailto:vicepresidenza@cert.regione.piemonte.it)

Oggetto: Attività di fruizione di corsi d'acqua e bacini a fini ricreativi in Zona infetta per la presenza del virus della Peste Suina Africana (PSA)

Nei comuni ricadenti all'interno della Zona infetta per la presenza del virus della PSA, individuata con Dispositivo Direttoriale DGSAF prot. n. 583 dell'11 gennaio 2022 e corrispondente alla Zona di restrizione II del Reg. 440/2022/UE, le attività all'aperto sono regolate secondo quanto previsto dalla D.G.R. 34-4965 del 29/04/2022, recante "Deroghe alle restrizioni nello svolgimento di alcune tipologie di attività nella zona di restrizione II di cui al Regolamento (UE) 440/2022 disposte dall'OM 13/01/2022 resa operativa sul territorio regionale dalla D.G.R. n.1-4624 del 4/02/2022, dal D.P.G.R. n. 21 del 30/03/2022 e con Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 1/2022", e adottata nelle more dell'applicabilità del Piano Regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (sus scrofa) anno 2022, approvato con D.G.R. n. 25-4874 dell'08/04/2022.

In particolare, la D.G.R. 34-4965 del 29/04/2022, prevede che nella Zona infetta di cui sopra, "L'effettuazione delle competizioni di pesca potrà essere effettuata nel rispetto delle seguenti misure:

a) tutte le auto saranno parcheggiate sull'asfalto ( strade provinciali o piazze );

- b) in ogni parcheggio sarà presente un contenitore con copriscarpe monouso da indossare prima della discesa al torrente ed un altro contenitore per la raccolta degli stessi al termine della gara di pesca, che verrà smaltito a cura dell'organizzatore;
- c) in ogni parcheggio sarà anche presente un dispenser per la vaporizzazione /erogazione di disinfettanti efficaci nei confronti del virus della PSA per il lavaggio dei copriscarpe prima della loro rimozione, nonché della suola degli stivali utilizzati per la pesca;
- d) sarà severamente vietato ad ogni pescatore o giudice di gara uscire dal settore e poi rientrarvi;
- e) sarà proibito l'accesso a visitatori o altre persone non direttamente coinvolte nella competizione”.

Si ritiene che le attività di fruizione di corsi d'acqua e bacini a fini ricreativi possa essere equiparata alle attività di competizione di pesca sportiva sopra citate, previa l'adozione di ordinanza sindacale che individui sul territorio del comune di competenza, specifiche aree all'uopo destinate, il cui accesso deve avvenire da sentiero segnalato, fermo restando il rispetto delle altre disposizioni previste nella normativa regionale e nazionale di riferimento e, in particolare, nel Piano Regionale di cui alla D.G.R. n. 25-4874 dell'08/04/2022 e nella D.G.R. 34-4965 del 29/04/2022, l'adozione delle misure di biosicurezza per la gestione delle attività all'aperto e l'affissione su tutti gli accessi della opportuna cartellonistica che riporti le misure precauzionali.

Distinti saluti,

*Il Referente che ha predisposto la pratica*

Ivan Radice

**Bartolomeo Griglio**

*(Firmato elettronicamente mediante annotazione formale  
nel sistema di gestione informatica dei documenti)*